

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 (di seguito Università);

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV), Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25 gennaio 1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale,

di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti"

PREMESSO:

- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito, tra gli altri, quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che con il D. Lgs. n. 19 del 2012 e il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 è stata istituzionalizzata tra le attività degli Atenei "la terza missione";
- che l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- che l'Università persegue, quindi, una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- che uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- che la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*;
- che il D.Lgs. n. 381 del 29/09/1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito “INGV”) e all'art 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che, in base all'art. 2 dello Statuto, l'INGV svolge attività di formazione, autonomamente e in collaborazione tramite convenzione con le università e altre istituzioni, e promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra, attraverso:
 - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida,
 - la conduzione di specifici laboratori,
 - le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali della Terra,
 - la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema Terra, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale,
 - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umana sulla Terra;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- che il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università ha già stipulato con il l'INGV un accordo finalizzato all'attivazione di una collaborazione per attività di ricerca congiunta nell'ambito della sismologia e della geofisica applicata, nonché per attività di formazione e di attività numerica e sperimentale per lo sviluppo e l'ottimizzazione della ricerca;
- che al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, l'INGV e l'Università hanno l'interesse comune a mantenere questa collaborazione e a svilupparne di ulteriori;
- che è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di

svolgere attività di ricerca presso l'INGV e al personale di ruolo dell'INGV di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;

- che è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le Parti l'opportunità di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, nonché ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati, con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

2.1 Al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa dalle Parti e di favorirla in ulteriori e varie tematiche di ricerca, l'Università consente, per la durata del presente accordo, la collocazione della sede distaccata dell'INGV di Messina (nel seguito detta "Sede") presso propri locali in cui opererà personale scientifico e/o tecnico dell'INGV, sotto la responsabilità di un dipendente dell'INGV, individuato dallo stesso Istituto.

2.2 Il personale dell'INGV svolgerà ricerche autonome su particolari temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV medesimo e collaborerà con i ricercatori e tecnici dell'Università per lo sviluppo di ricerche congiunte. Queste ultime potranno essere inquadrare in progetti di ricerca bilaterali oggetto di specifiche convenzioni attuative da stipularsi nel rispetto della presente convenzione.

Articolo 3 - Norme organizzative

3.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Magnifico Rettore o a un suo delegato e, per quanto riguarda l'INGV, al Presidente o a un suo delegato.

Articolo 4 - Locali e Dotazione della Sede

4.1 Con successivo atto aggiuntivo verranno individuati sia i locali concessi all'INGV per la Sede sia le attrezzature scientifiche e tecniche messe a disposizione del medesimo Istituto.

4.2 Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e Università si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove

iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.

4.3 Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti dell'Università assegnati in uso all'INGV, restano a carico della stessa Università. L'Università curerà a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi messi a disposizione della Sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature scientifiche e tecniche dell'INGV è a carico dell'INGV stesso, come previsto dal successivo art. 5.

4.4 Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.

4.5 L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sede, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata all'autorizzazione da parte del Rettore/Direttore Generale. I relativi oneri graveranno su entrambe le Parti.

Articolo 5 - Oneri

5.1 L'Università metterà a disposizione dell'INGV i locali e le attrezzature (come individuati con successivo atto aggiuntivo) a titolo gratuito. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze delle Parti.

5.2 Qualora se ne ravvedesse la necessità o l'utilità, l'INGV potrà mettere a disposizione dell'Università strumenti tecnologici, scientifici o informatici (nel seguito strumenti) di sua proprietà utili a condurre e perfezionare campagne di misura, progetti di ricerca o valutazioni scientifiche. La responsabilità per l'utilizzo di tali strumenti, le spese di gestione, l'assicurazione a tutela di ogni danno a persone o cose e le eventuali spese di riparazione o ammodernamento rimangono a carico dell'INGV.

5.3 L'INGV verserà all'Università, in maniera forfettaria, una somma annua il cui importo verrà successivamente determinato tra le Parti. Tale somma verrà impiegata dall'Università per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nonché di attività formative rientranti nell'ambito delle tematiche oggetto della presente convenzione.

5.4 Il superiore importo potrà essere variato di anno in anno previo accordo scritto tra le Parti sulla base della normale rivalutazione dei prezzi o nel caso in cui ne sorgesse la necessità.

5.5 Le Parti s'impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

5.6 Oneri fiscali. Le attività oggetto della presente convenzione, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Articolo 6 - Durata e Recesso

6.1 La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le Parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

6.2 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dall'invio.

6.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

6.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

6.5 Il recesso dell'INGV dalla presente convenzione è sancito dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Sicurezza

7.1 L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n. 106 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. Ai medesimi fini, l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il soggetto delegato.

7.2 Le Parti, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si

scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.

7.3 Le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei rispettivi locali.

7.4 L'INGV s'impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 8 - Coperture assicurative

8.1 L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

8.2 L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi d'incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione dall'Università per la Sede distaccata.

8.3 Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 9 -Risultati dell'attività

(diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)

9.1 Le Parti s'impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

9.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 10 - Attività didattica

10.1 L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università. L'eventuale collaborazione didattica avverrà nel rispetto delle disposizioni regolamentari universitarie e delle normative vigenti.

10.2 L'Università potrà affidare, nel rispetto e secondo quanto previsto dal proprio regolamento in materia, incarichi a titolo gratuito a personale di ricerca dell'INGV, per l'insegnamento di corsi integrativi o ufficiali.

Articolo 11- Personale

11.1 Con successivo atto aggiuntivo verrà individuato tutto il personale dell'INGV che opererà presso la Sede. Eventuali variazioni saranno comunicate all'amministrazione dell'Università dall'INGV.

L'INGV nei confronti del proprio personale che opererà nella Sede distaccata collocata presso i locali dell'Università continuerà sia a gestire il relativo rapporto di lavoro sia a provvedere alla corresponsione di tutti i relativi oneri economici,

11.2 INGV e Università s'impegnano a comunicare annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finanziamento e la specifica indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.

11.3 L'Università s'impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il proprio personale. Il personale dell'INGV, a sua volta, si impegna ad osservarle.

Il personale delle due Parti, che si rechi presso una sede dell'altra parte per l'esecuzione di attività congiunte di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi alle normative e regolamenti vigenti nell'Ente ospitante in materia disciplinare, di sicurezza e di protezione sanitaria.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Sottoscrizione, Registrazione ed Imposta di bollo

13.1 La presente convenzione, ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 15, della L. n. 241/1990 e s.m.i., verrà sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, e trasmessa tramite PEC.

13.2 Essa sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

13.3 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'INGV, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 0200816511 000300029177.

Per L'UNIVERSITÀ DI MESSINA
Il Magnifico Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per L'ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il Presidente

(Prof. Carlo Doglioni)